

- L A partire dall'esercizio 2017 e sino a diversa determinazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, è accordato un compenso pari a € 5.000,00 netti annui oltre Iva se dovuta, oltre al rimborso delle spese sostenute in costanza dell'incarico;
- Confermare, sino a diversa determinazione, i rimborsi per le spese sostenute in costanza dell'incarico ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - Si proceda alla stipula di idonea polizza assicurativa RC Rischio Professionale a favore della Società e degli amministratori della Società, conferendo mandato all'Organo Amministrativo in tal senso.

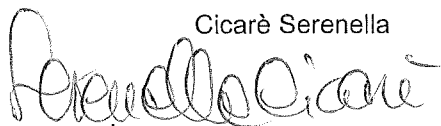
Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente, chiede che venga conferita all'Organo Amministrativo del Consorzio per eliminare quelle unità locali ritenute non più funzionali all'attività della Società. Tutto ciò anche per razionalizzare le spese.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità, delibera di conferire ampia delega all'Organo Amministrativo per sopprimere quelle unità locali che non siano più utili all'attività della società.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Cicarè Serenella



Il Presidente

D'Ulizia Francesco



REPERTORIO N.24381

RACCOLTA N.14332

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di marzo, in Macerata e nel mio studio in via Mario Morbiducci n.55, alle ore undici.

8 marzo 2018 h.11,00

Avanti a me Maria Amelia Salvi, Notaio in Macerata, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino, è presente

- D'ULIZIA Francesco, nato a Macerata il 16 marzo 1974, n.c.f. DLZ FNC 74C16 E783Q ed ivi residente, Via Lorenzoni n.10, della cui personale identità io Notaio sono certa, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa "CONSORZIO FORMACOOOP MARCHE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Macerata, Via Lorenzoni n.18, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata e codice fiscale 01461530436, n.R.E.A. MC-154254, mi dichiara che per oggi e per quest'ora è stata convocata presso il mio studio l'assemblea dei soci della predetta società, al fine di discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno e cioè:

- Modifiche allo statuto sociale - (art.6 - Oggetto Sociale/art.12 - Esclusione/art.18 - Organi Sociali/art.20 - Convocazione Assemblea/art.22 - Consiglio di Amministrazione/Art.23 - Poteri e attribuzioni del Consiglio di Amministrazione/Art.24 - Legale Rappresentanza del Consorzio/Art.25 - Amministratore Unico/Art.30 - Norme Finali).

Il comparente mi richiede di ricevere il relativo verbale di assemblea.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto che l'assemblea si svolge nel modo seguente:

- assume la Presidenza, a norma di statuto, il richiedente medesimo, il quale

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci a mezzo pec il 31 gennaio 2018;

b) - che degli 11 soci iscritti nel libro soci e aventi diritto al voto, sono presenti 6 soci e cioè:

"GEOCONS AMBIENTE SRL", con sede in Corridonia, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Agnani Sergio, nato a Macerata il 10 gennaio 1967;

- "AZ CONSULTING SOC. COOP" con sede in Macerata, in persona del socio delegato Geocons Ambiente srl e per esso il suo legale rappresentante sopra menzionato, giusta delega scritta del 7 marzo 2018 agli atti della società;

- "PROSCENIO SOC. COOP." con sede in Macerata in persona del socio delegato Geocons Ambiente srl e per esso il suo legale rappresentante sopra menzionato, giusta delega scritta del 7 marzo 2018 agli atti della società;

- "COOPERATIVA SOCIALE IL NODO" con sede in Civitanova Marche, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione D'ULIZIA Francesco, medesimo;

- "COOPERATIVA SOCIALE IL CAMALEONTE" con sede in Macerata, in persona del socio delegato Cooperativa Sociale Il Nodo e per esso il suo legale rappresentante sopra menzionato, giusta delega scritta del 5 marzo 2018 agli atti della società;

- "ARCHEOLAB SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Macerata, in persona del socio delegato Cooperativa Sociale Il Nodo e per esso il suo legale rappresentante sopra menzionato, giusta delega scritta del 7 marzo 2018 agli atti della società;

d) - che del consiglio di amministrazione è presente solo, se medesimo, Presidente, mentre risultano assenti giustificati i consiglieri Bonifazi Giacomo e Luciani Eleonora.

Il presidente, accertatosi dell'identità e della legittimazione dei presenti, verificata la regolarità della costituzione, dichiara la presente Assemblea atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente fa quindi presente che, anche in conseguenza delle recenti modifiche legislative, e' stato approntato un nuovo statuto contenente alcune modifiche riguardanti l'ampliamento dell'oggetto sociale, la modifica dei criteri di Esclusione dei soci, dell'organizzazione degli organi Sociali, della Convocazione dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione con modifica dei poteri e attribuzioni dello stesso, della Legale Rappresentanza del Consorzio, dell'Amministratore Unico e delle Norme Finali.

Il presidente illustra all'assemblea il nuovo testo di statuto chiede all'assemblea di approvarlo.

L'assemblea, all'unanimità, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, come da accertamento fattone dal Presidente, con voto palese,

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale che al presente atto si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione e scioglie l'assemblea.

Io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente ed agli intervenuti, i quali lo approvano.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, occupa quattro pagine e queste righe della quinta di due fogli e viene sottoscritto alle ore undici e quaranta.

F.to: D'ULIZIA Francesco.

F.to: Maria Amelia SALVI, notaio.

IL PRESENTE LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI D.E. CONSORZIO
INFORMATICOOP MARCHE SOC. COOP. A R.L. SUSS. E NUMERATO PRO-
GRESSIVAMENTE DALL' N. 1 ALLA N. 100 - R.I. 0146153 0436

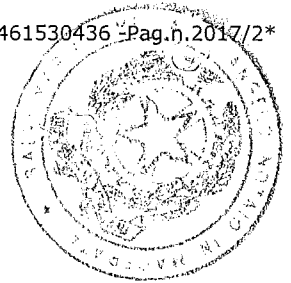
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MACERATA

Il presente libro VERB. ASSEMBLEE non ancora posto in
uso dell'impresa FARMACOP MARONE SOC. COOP. A R.L. SUSSIDIARIA
con sede in MACERATA cod. fiscale 01461530436
si compone di n. 100 pagine numerate dal n. 1 al n. 100
per tale bollatura e numerazione è stata pagata la T.C.G. di
L. 10000 a mezzo MARONE e il diritto di segreteria di
€ 18,00 a mezzo CANTANI

Macerata, li 27-08-02

IL CONSERVATORE
(D.ssa Maria Leonora)





ALLEGATO "A" dell'atto n. 14332 di raccolta
CONSORZIO FORMACOOOP MARCHE SOC. COOP.
STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Art. 1 - (Costituzione)

Retto e regolato dai principi della mutualità, è costituito, ai sensi dell'art 2615-ter del codice civile come società consortile in forma di società cooperativa il "Consorzio FORMACOOOP MARCHE - Società Cooperativa" - Ente di formazione.

Art. 2 - (Sede)

Il Consorzio ha sede nel comune di Macerata.

L'Organo Amministrativo del Consorzio potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza anche all'estero.

Art. 3 - (Durata)

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 4 - (Modello Societario)

Il consorzio adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dalla normativa in materia di società cooperative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art. 5 - (Clausole mutualistiche)

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nel consorzio:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla Legge 59 del 1992.

Art 6 - (Oggetto Sociale)

Il Consorzio, senza scopo di lucro, elabora specifici piani d'azione, in materia di formazione, nell'ambito delle politiche attive per l'impiego.

Il Consorzio ha come finalità generale la promozione culturale, tecnica e professionale delle risorse umane da perseguire attraverso programmi di educazione, orientamento e formazione in attuazione delle disposizioni normative comunitarie, nazionali, regionali e locali.

Il Consorzio cura anche il coordinamento delle attività formative dei soci e ne verifica l'efficacia.

Il Consorzio spiega la sua azione nell'ambito delle politiche e delle normative regionali riguardanti la formazione.

Il Consorzio in particolare, si propone:

- di promuovere e sviluppare la cultura della formazione durante tutto l'arco della vita come fattore di crescita per l'individuo e per l'impresa (life long Learning);
- di progettare, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, di qualificazione, specializzazione, aggiornamento, perfezionamento di dirigenti, addetti, nonché in favore di tecnici e soci di strutture cooperative e di impresa;
- di progettare, organizzare e gestire corsi di formazione



destinati all'inserimento di inoccupati, e/o al reinserimento di disoccupati nel mercato del lavoro, anche attraverso lo sviluppo e la creazione di iniziative imprenditoriali in forma cooperativa, di auto-impresa e di impresa;

- di realizzare corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
- di organizzare e realizzare corsi per la progettazione e gestione di interventi formativi;
- di promuovere e gestire Centri Studio di servizi informativi e culturali, nonché biblioteche ed archivi multimediali;
- di promuovere e realizzare Centri residenziali di educazione e Scuole permanenti di alta formazione al metodo cooperativo e di impresa;

- di organizzare corsi e centri di Istruzione e Formazione professionale per la qualificazione, riqualificazione e specializzazione dei lavoratori ad ogni livello, con particolare riferimento ai settori di attività della cooperazione, dell'auto imprenditorialità e dei soggetti del Terzo Settore;

- di organizzare e svolgere conferenze, seminari, convegni di studio ed altre iniziative volte alla sensibilizzare il sistema scolastico e formativo tradizionale alla diffusione della cultura imprenditoriale ed a promuovere l'insegnamento dei principi e del metodo cooperativo e di impresa nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

- di sostenere e supportare l'attività dei soci anche mediante il trasferimento di metodologie e strumenti didattici nonché attraverso la formazione degli operatori;

- di promuovere l'integrazione tra i sistemi di educazione, istruzione, formazione e impiego anche attraverso l'organizzazione di iniziative di formazione in alternanza anche attraverso il finanziamento diretto o indiretto di borse di studio e di percorsi di alta formazione;

- di realizzare informazione e consulenza in materia di programmi comunitari, agevolazioni legislazione e fonti di finanziamento, politiche del lavoro, nonché azioni inerenti la ricerca e scambi di know-how in partenariato con soggetti pubblici e privati nazionali ed europei;

- di svolgere attività di formazione e informazione dirette agli imprenditori agricoli, ittici e forestali;

- di realizzare attività di assistenza fiscale, amministrativa, gestionale, consulenza e servizi di ogni altra tipologia volti alla creazione di nuove imprese, anche nella forma di imprese cooperative;

- di realizzare servizi di assistenza fiscale, amministrativa, gestionale, servizi di consulenza e servizi di ogni altra tipologia, anche avvalendosi delle migliori professionalità presenti sul mercato;

- di gestire, su autorizzazione e/o delega di soggetti abilitati, Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) e sportelli di patronato;

- di gestire, su autorizzazione e/o delega di soggetti abilitati, Centri di Assistenza Fiscale per Imprese (C.A.F. Imprese);

- di elaborare e diffondere dati, notizie e elementi che possano comunque interessare la formazione professionale dei lavoratori e della popolazione in età attiva;

- di promuovere e curare la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione di materiale scientifico e didattico sulla formazione, la creazione di impresa e sulla gestione imprenditoriale, con particolare riguardo alla forma di impresa cooperativa e mutualistica, in tutti i settori delle attività



produttive;

- di promuovere e realizzare attività di studio, di ricerca, di documentazione, informazione e sperimentazione sui fabbisogni formativi in relazione alle esigenze della programmazione formativa comunitaria, nazionale, internazionale, regionale e locale ai sensi della normativa vigente e di qualsiasi altra norma relativa alla formazione professionale e cooperativa e di impresa;
- di predisporre programmi operativi e di curare pubblicazioni, studi e ricerche, collane divulgative e didattiche, libri, dispense, testi, sussidi di aggiornamento e formazione;
- di promuovere scuole o corsi speciali in Italia e all'estero per dirigenti, tecnici amministrativi ed operatori nonché per formatori e personale da impegnare in programmi di assistenza tecnica per la cooperazione allo sviluppo;
- di gestire, in proprio o per conto di terzi, scuole private e/o paritarie di ogni ordine e grado;
- di collaborare con Enti pubblici e privati, nazionali e locali e con partner e organizzazioni internazionali allo studio e attuazione di programmi di sviluppo cooperativo e di impresa;
- di organizzare stage, tirocini formativi, interventi di tutoraggio, visite guidate ed istruttive presso Enti Pubblici come province, regioni, comuni, Comunità montane, camere di commercio, Università, Organizzazioni Sociali, aziende e complessi cooperativi e di impresa dei diversi comparti produttivi in Italia ed all'estero;
- di organizzare un collegamento permanente con Università, Istituti di ricerca scientifica, Enti ed istituti di formazione pubblici e privati per il miglioramento del sistema formativo ed educativo;
- di promuovere e/o partecipare ad Associazioni, Enti, ed altri organismi per lo svolgimento delle attività sopra indicate;
- di attuare iniziative in armonia con la disciplina nazionale e regionale sulla formazione professionale e sulla c.d. "formazione permanente";
- di gestire servizi per il lavoro (Legge n. 56 del 07 aprile 2014 e ss.mm.ii.), come di seguito indicati:
 - 1) Area 1 - servizi di base:
 - 1.a) Servizio di informazione e auto orientamento,
 - 1.b) Consulenza orientativa,
 - 1.c) Incontro domanda/offerta.
 - 2) Area 2 - servizi specialistici, tra cui:
 - 2.a) Inserimento lavorativo disabili;
 - 2.b) Servizio orientativo sul diritto-dovere all'istruzione e formazione;
 - 2.c) Servizi al lavoro per immigrati;
 - 2.d) Sostegno alla creazione d'impresa;
 - 2.e) Tirocinio (nell'ambito delle linee guida emanate ai sensi della Legge 92/2012 e degli atti regionali in vigore).
- di certificare gli standard qualitativi degli organismi ed Enti di formazione e di creare, anche in collaborazione con i soci, centri accreditati di formazione FORMACOOOP Marche provvedendo, se del caso, alla registrazione del marchio FORMACOOOP quale identificativo dei centri di formazione;
- di assumere ogni altra iniziativa, diretta o indiretta, intesa a raggiungere gli scopi Statutari;
- di aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'art. 2545-septies c.c..

La società, al fine del perseguimento dei propri scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

Il Consorzio potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei



soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consorzio potrà, infine, emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, il Consorzio può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e fideiussoria attiva e passiva, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi enunciati e comunque, sia direttamente, sia indirettamente, attinenti ai medesimi.

TITOLO II

Art. 7 - (soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci del Consorzio:

- Imprese, sia in forma individuale che in forma di società, Imprese Sociali ed Enti del Terzo Settore, Società Cooperative e loro Consorzi;
- Enti e organismi pubblici (Comuni, Province, Camere di Commercio, Comunità Montane ed enti di altra natura) e privati quali Università, Fondazioni, Centri Studi, ONLUS, Associazioni di Categoria, Associazioni no-profit.

Art. 8 - (Obblighi dei soci)

Ogni socio si obbliga al rispetto delle norme Statutarie e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Si obbliga altresì:

- a versare le quote sottoscritte nei termini stabiliti per l'ammissione e l'importo della eventuale tassa di ammissione e della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio d'amministrazione;
- a versare eventuali quote di anticipo per le spese riguardanti il funzionamento del Consorzio;
- a far fronte comunque regolarmente agli impegni assunti nei confronti del Consorzio e a favorire in ogni modo gli interessi del consorzio medesimo;
- a segnalare al Consorzio eventuali variazioni del legale rappresentante e/o della propria sede legale.

Art. 9 - (Ammissione dei soci)

L'ammissione al Consorzio è deliberata dall'Organo Amministrativo su domanda scritta fatta dall'aspirante socio, corredata dai seguenti documenti:

- copia dello Statuto e atto costitutivo;
- copia dell'ultimo bilancio depositati presso il registro delle Imprese;
- relazione sull'attività svolta;
- copia del verbale dell'organo deliberante, se costituito e/o presente, ove sia indicato:
 - o la richiesta di adesione al Consorzio;
 - o la persona fisica delegata a rappresentare l'aspirante socio per gli adempimenti relativi alla partecipazione al Consorzio;
 - o espressa accettazione delle norme statutarie del Consorzio e di tutti gli obblighi assunti derivanti dall'adesione al Consorzio medesimo.

Art. 10 - (Accoglimento della domanda)

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla



comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'ammissione è subordinata al versamento da parte del socio della quota di capitale sottoscritta e della eventuale tassa di ammissione, entro il termine di 60 giorni.

L'inadempienza nei versamenti determinerà la perdita della qualità di socio.

Art. 11 - (Recesso)

I soci possono cessare di far parte del Consorzio soltanto per recesso o per esclusione.

Oltre che nei casi di legge, i consorziati possono richiedere con richiesta motivata in qualsiasi momento, di recedere dal Consorzio. Ciò sarà consentito al consorziato che abbia assolto tutti gli impegni che ha contratto con il Consorzio, nonché tutti gli altri impegni che il socio ha assunto con il Consorzio in tempi successivi. La richiesta di recesso, pertanto, non libera il Consorziato che voglia recedere dagli obblighi contratti con il consorzio e tantomeno dagli impegni che il Consorzio stesso ha contratto con terzi in suo nome e conto. Gli amministratori devono esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso sarà valido ed operante solo dopo che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio lo avrà accettato e comunicato per iscritto all'interessato.

I consorziati receduti avranno diritto soltanto al rimborso, nei termini di legge, delle quote sociali versate detratte le eventuali perdite e nessun diritto potranno essi vantare sul patrimonio del Consorzio.

Art. 12 - (Esclusione)

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

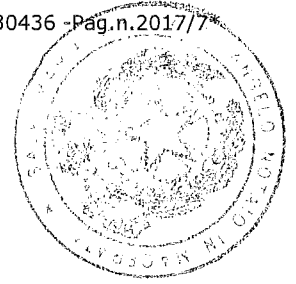
- che non adempiono agli obblighi assunti verso il Consorzio;
- che non siano più in grado di raggiungere gli scopi sociali o che incorrano in una delle cause di cui all'articolo 2286 e seguenti del codice civile;
- che si trovino in stato di insolvenza e/o che siano stati dichiarati falliti;
- in caso di Enti e/o Società Cooperative, nei cui confronti sia stato adottato uno dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa in materia di vigilanza delle imprese cooperative e/o un provvedimento di gestione commissariale.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, secondo le procedure previste dall'art. 28 del presente Statuto. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13 - (Effetti del recesso o dell'esclusione)

L'esclusione o il recesso dal Consorzio, comporta la perdita della qualifica di Centro di formazione Accreditato FORMACOOOP Marche.



TITOLO III

Art. 14 - (Patrimonio sociale)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di € 500 (Cinquecento/00) cadauna e dai conferimenti ex art. 2464, 2465 e 2466 c.c.;
- dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;
- da beni mobili e immobili pervenuti al Consorzio a qualsiasi titolo;
- da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti al Consorzio e ammessi dalla legge.

Art 15 - (Quote - Modalità alternative di conferimento)

All'atto dell'ammissione, ogni socio si impegna a sottoscrivere e a versare un minimo di 2(due) quote del valore di € 500 (Cinquecento/00) cadauna per un totale di € 1.000,00 (Mille/00) a socio.

Il capitale Sociale sottoscritto potrà anche essere versato ratealmente previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo.

Il versamento del capitale sociale può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 e seguenti c.c..

Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 16 - (Esercizio Sociale)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto dal Consiglio di Amministrazione in conformità con la vigente normativa, dovrà essere presentato all'Organo di Controllo, qualora nominato, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio, corredato dalla relazione del consiglio d'Amministrazione e dell'Organo di Controllo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi



dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I residui attivi del bilancio saranno così ripartiti:

- non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;
- non meno 3% al Fondo Mutualistico di cui all'art. 11 della legge 59/92;

La rimanenza dovrà essere accantonata in un apposito fondo del passivo vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del Consorzio.

È vietata la distribuzione degli utili e delle riserve tra i soci, sotto qualsiasi forma, durante la vita della società ed al momento dello scioglimento del consorzio.

In conformità con la normativa regionale sull'amento delle sedi formative, il Consorzio si impegna a presentare i propri bilanci alla Regione Marche.

ART. 17

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità dello scambio mutualistico con i soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea dei Soci, mediante:

- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 18 - (Organi Sociali)

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo nella forma collegiale del Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Sindaco Unico (nei casi previsti dalla legge).

Art. 19 - (Assemblea dei soci)

Le Assemblee, ogni qualvolta siano costituite regolarmente, rappresentano tutti i soci e le loro deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e delle leggi, sono obbligatorie per tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea dei soci in prima convocazione è validamente costituita quando è presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di tutti i soci.

In seconda convocazione la costituzione è regolare qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite;
- nomina e revoca l'Organo Amministrativo e ne determina il compenso;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo e ne determina il compenso;
- su proposta del Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento interno;
- impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge e su quelli posti al suo esame dagli Amministratori.



- delibera sull'istituzione di ulteriori sedi come stabilito al precedente articolo 2.

Art. 20 (Convocazione Assemblea)

L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede sociale o in altro luogo del territorio nazionale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei soci o nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, mediante avviso di convocazione affisso presso la sede sociale e inviato ai soci a mezzo raccomandata o con ogni mezzo ritenuto idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione della convocazione, compresi quelli informatici (PEC, mail), almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita (sia per la prima che per la seconda convocazione), nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con i versamenti delle quote sottoscritte, dalla tassa di iscrizione e delle altre eventuali somme dovute, a qualsiasi titolo, al Consorzio, ed iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ad ogni socio è attribuito un voto qualunque sia la quota di capitale posseduta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea dei soci nomina il Segretario ed entrambi firmano il verbale delle adunanze. Il socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di due soci, oltre se stesso.

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti disposizioni, l'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 21 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria dei soci delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- sulla proroga e sull'eventuale scioglimento della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri nonché su altri argomenti devoluti espressamente alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione con il voto favorevole di più della metà



dei soci.

Art. 22 - (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori sono nominati per tre esercizi e scadono con l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Gli amministratori possono essere rieletti.

In caso di decadenza dall'incarico di uno o più amministratori, ferma restando in carica la maggioranza dei membri del Consiglio, il Consiglio stesso può provvedere alla sostituzione degli amministratori mancanti fino alla successiva Assemblea.

Gli Amministratori cooptati assumeranno per la durata dell'incarico l'anzianità dei Consiglieri sostituiti.

Gli Amministratori, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente, non hanno diritto a retribuzione. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse del Consorzio.

I Consiglieri nominano il Presidente ed un Vice Presidente. Il primo consiglio d'amministrazione viene eletto nell'atto costitutivo.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altro luogo tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

La convocazione, contenente data, ora, luogo, e materie da trattare, è fatta a mezzo lettera o fax o con ogni altro mezzo idoneo, compresi quelli informatici e spedita almeno cinque(cinque) giorni prima dalla data stabilita per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con preavviso di almeno due giorni lavorativi liberi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la proposta viene respinta.

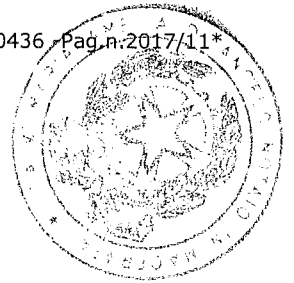
Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Art. 23 - (Poteri e attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano demandati all'Assemblea per legge o per norme statutarie.

Esso in particolare delibera:

- sulle proposte di modificazione statutaria da sottoporre all'assemblea straordinaria;
- sul bilancio e sul conto economico annuale da presentare all'Assemblea ordinaria, unicamente alla relazione illustrativa per l'approvazione;
- sulla definizione della struttura tecnico operativa del Consorzio e sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale;
- sulla organizzazione dei servizi del Consorzio;
- sulla istituzione del Comitato Esecutivo e la nomina dei relativi membri ai quali può delegare suoi specifici poteri;
- sulla nomina, sospensione, rimozione e retribuzione di un eventuale Direttore proposto dal Presidente;
- sulla partecipazione del Consorzio alla costituzione e/o al capitale di Enti o Società;
- sulle direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti, di tassi d'interesse e di garanzie;
- suoli acquisti e sulle vendite di beni immobili e diritti reali immobiliari e sui relativi oneri;
- sulla tassa di ammissione dei nuovi soci e sulla quota annuale;



- sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei soci;
- sulla compilazione del Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sulla nomina, anche tra gli amministratori, di procuratori generali o speciali determinandone i compensi;
- transigere e nominare procuratori "ad lites" od "ad negotia" e consulenti fissandone attribuzioni e compensi;
- Esso può concedere, postergare, cancellare ipoteche e rimettere ad arbitri o ad amichevoli compositori controversie riguardanti il Consorzio;
- cura l'esecuzione e l'osservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle delibere assembleari;
- delega al Presidente alcune funzioni specifiche se richiesto. Competono all'Organo Amministrativo tutte le funzioni inerenti la gestione del Consorzio fatte salve quelle riservate dalla legge e dal presente statuto agli altri organi sociali.

Art. 24 - (Rappresentanza legale del Consorzio)

La firma e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi e/o in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di assenza o di impedimento, al Vice Presidente.

Al Presidente spetta:

- attuare i deliberati del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- predisporre i programmi per l'attuazione degli scopi sociali;
- contrarre prestiti previo deliberato del Consiglio di Amministrazione;
- aprire ed intrattenere rapporti di conto corrente, con privati o con istituti di credito, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- partecipare a gare e ad appalti e stipulare contratti;
- stare e resistere in giudizio;
- senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, ricevere pagamenti da Pubbliche Amministrazioni, da Banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza;
- convocare l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.

Art. 25 - (Organo di Controllo)

Verificatisi i presupposti previsti dalla legge, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo nella forma monocratica del Sindaco Unico, scelto nel novero dei Revisori legali dei Conti, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il compenso dovuto al Revisore Unico è deliberato dall'Assemblea ordinaria.

Il Sindaco Unico dura in carica per tre esercizi consecutivi e il suo mandato è prorogabile.

Il Sindaco Unico le proprie funzioni secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

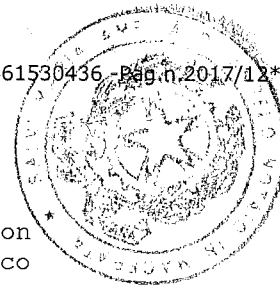
Art. 26 (Regolamento interno)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio può essere disciplinato da un Regolamento proposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea.

Art 27 - (Scioglimento del Consorzio)

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei loro poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento



di tutte le passività ed il rimborso delle quote, in misura non superiore al valore nominale, sarà devoluto ai Fondi mutualistico istituiti ai sensi della legge n. 59 del 1992.

Art. 28 - (Clausola Arbitrale)

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse dagli amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purché concernente diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio cui le parti riportano.

Si conviene che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione, darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita ad un Collegio Arbitrale.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 29, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci/Revisori, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

Art. 29 - (Arbitri e procedimenti)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 30.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e/o tra quelli abilitati ai sensi di legge.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.



Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 29 BIS - (Esecuzione delle deliberazioni)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 30 - (Norme finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi vigenti in materia.

F.to: D'ULIZIA Francesco.

F.to: Maria Amelia SALVI, notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 e 23/bis D.Lgs. 82/05, così come stabilito con D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che si trasmette ad uso REGISTRO IMPRESE.

MACERATA, 12 marzo 2018.



N. 24048 di REPERTORIO.

Il presente Libro delle decisioni dei soci della Ditta: CONSORZIO FORMACOOOP MARCHE SOC.COOP. con sede in Via LORENZONI 18, 62100 Macerata Prov.(MC), composto di 200 pagine (numerate dal n. 2017/1 al n. 2017/200*), è stato dal sottoscritto NOTAIO SALVI MARIA AMELIA..... vidimato e bollato prima di essere posto in uso.

Tassa cc. gg. pagata a il (Bolletta n.)

Macerata....., li 17.01.18.....

Mario Salvi FIRMA
.....

